



COMUNE DI MEZZANO

Provincia di Trento

C. F. e P.I. 00278910229
via Roma, 87 - 38050 MEZZANO (TN)
tel. 0439/67019 - fax 67461

STATUTO COMUNALE



**Approvato con delibera consiliare n° 27 del 22.4.1994,
modificato con delibera consiliare n° 18 del 18.3.1996,
modificato con delibera consiliare n° 19 del 9.4.2001,
modificato con delibera consiliare n. 54 del 5.11.2007,
modificato con delibera consiliare n. 20 del 7.7.2014,
modificato con delibera consiliare n. 26 del 11.06.2015,
modificato con delibera consiliare n. 8 del 17.02.2016.**

STATUTO COMUNALE

Premessa storica

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Territorio, stemma, gonfalone, medaglione, fascia tricolore

Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Autonomia della comunità locale

Art. 4 - Funzioni

Art. 5 - Comunità di valle

Art. 6 - Potestà regolamentare

Art. 7 - Pari opportunità

Art. 8 - Tutela e partecipazione delle minoranze

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

CAPO I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 9 - Diritto e dovere di partecipazione

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 10 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 11 - Forme di consultazione popolare

Art. 12 - Consulte, comitati e conferenze

CAPO IV – REFERENDUM

Art. 13 - Norme generali

Art. 14 - Esclusioni

Art. 15 - Norme procedurali

Art. 16 - Referendum consultivo e propositivo

Art. 16/bis - Referendum confermativo statutario

TITOLO IV - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 17 - Organi

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 18 - Ruolo e competenze generali
- Art. 19 - Elezione
- Art. 20 - Attribuzioni
- Art. 21 - Norme generali di funzionamento
- Art. 22 - Prerogative e compiti dei consiglieri comunali
- Art. 23 - Consigliere incaricato
- Art. 24 - Gruppi consiliari
- Art. 25 - Commissioni
- Art. 26 - Commissione Statuto e regolamenti

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 27 - Ruolo e competenze generali
- Art. 28 - Composizione
- Art. 29 - Attribuzioni
- Art. 30 - Norme generali di funzionamento
- Art. 31 - Decadenza della Giunta
- Art. 32 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori
- Art. 33 - Consigliere delegato

CAPO III – IL SINDACO

- Art. 34 - Ruolo e funzioni
- Art. 35 - Attribuzioni
- Art. 36 - Rappresentanza e coordinamento
- Art. 37 - Il Vicesindaco
- Art. 38 - Mozione di sfiducia

TITOLO V – GARANZIE

CAPO I – OPPOSIZIONI E RICORSI

- Art. 39 - Opposizioni e ricorsi

CAPO II – IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 40 - Il Difensore civico
- Art. 41 - Attivazione dell'istituto

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 42 - Principi
- Art. 43 - Forma di gestione amministrativa
- Art. 44 - Organizzazione
- Art. 45 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
- Art. 46 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
- Art. 47 - Il Segretario comunale
- Art. 48 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso
- Art. 49 - Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 50 - Enunciazione dei principi generali
- Art. 51 - Convocazioni e comunicazioni
- Art. 52 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni
- Art. 53 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 54 - I Regolamenti
- Art. 55 - Le ordinanze
- Art. 56 - Sanzioni amministrative

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 57 - Procedimento amministrativo
- Art. 58 - Istruttoria pubblica
- Art. 59 - Regolamento sul procedimento

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

- Art. 60 - Principi

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

- Art. 61 - Linee programmatiche
- Art. 62 - Programmazione finanziaria e controllo
- Art. 63 - Gestione e controllo
- Art. 64 - La gestione del patrimonio
- Art. 65 - Servizio di tesoreria
- Art. 66 - Il revisore dei conti

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 67 - Norme generali
- Art. 68 - Tariffe

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 69 - Revisioni dello statuto
- Art. 70 - Norme transitorie
- Art. 71 - Disposizioni finali

PREMESSA STORICA

L'origine del nome va fatta risalire al latino "medianum" (in opposizione a Imèr - da "imus", 'posto in basso' e a Siror - da "superior", 'posto nella parte alta' della valle di Primiero); da qui deriva, probabilmente, il tipico toponimo prediale latino in "anum".

Fin dal suo primo comparire, nei più antichi documenti scritti a noi pervenuti, la vicenda storica di Mezzano appare indissolubilmente legata a quella dell'intera comunità di Primiero, all'interno della quale ha sviluppato nel corso del tempo una peculiare e autonoma caratterizzazione.

All'inizio del XIII secolo Primiero, soggetta alla signoria territoriale dei vescovi di Feltre, vede la presenza di un robusto e compatto comune di valle articolato in quattro regole corrispondenti ad altrettanti comuni rurali: Imer con Canal san Bovo, Mezzano, Tonadico e Transacqua con Ormanico e Siror. L'autonomia comunale trovò la sua massima espressione negli statuti approvati nel 1367 da Bonifacio Lupi, signore di Primiero dal 1349 al 1373. I marzoli, capi di ciascuna regola, sedevano in tribunale insieme al signore o al suo vicario sia nelle cause civili sia in quelle criminali: era questa la massima espressione delle prerogative comunali. Nel corso del XIV secolo poteri pubblici e signorili dei vescovi feltrini andarono progressivamente scemando sotto la spinta di forze diverse e contrapposte: dai signori da Camino ai Della Scala, ai Lussemburgo e Brandeburgo, ai da Carrara, ai conti del Tirolo. Nel 1401, questi infeudano la valle ai pusteresi signori Welsperg, che a diverso titolo la terranno fino al 1827.

Per secoli, l'economia di Mezzano, come del resto quelle dell'intera vallata, si basò sulle risorse collettive di boschi e pascoli. I decenni a cavallo tra XV e XVI secolo furono caratterizzati da uno sfruttamento intensivo dei locali giacimenti minerari che comportarono, tra l'altro, il mutamento degli assetti demografici con l'insediamento, non solo temporaneo, di maestranze e manodopera di origine prevalentemente tirolese e sveva. L'attività economica prevalente fu, però, lungo tutta l'età moderna e contemporanea il commercio di legname. Per secoli, dai boschi di Mezzano e dell'intera Primiero enormi quantità di tronchi - di essenze e allestimenti variegati - presero la "via del fiume" (Cismon e Brenta) per giungere nella pianura veneta e, soprattutto, a Venezia, a soddisfare l'enorme e differenziato bisogno di materia prima della grande metropoli lagunare: dall'industria cantieristica, all'edilizia, alla regolazione dei canali, all'uso domestico.

Nel mezzo, ci sta il convulso periodo napoleonico durante il quale assistiamo a ripetuti mutamenti istituzionali: dopo la pace di Presburgo siglata il 26 dicembre 1805,

Primiero è ceduta con l'ex principato vescovile di Trento alla Baviera che ne prende possesso nei mesi successivi. Nel 1807, il Giudizio dinastiale di Primiero è unito a quello di Cavalese. Nel 1809, Primiero partecipa con un folto gruppo di miliziani all'insurrezione hoferiana contro il governo bavarese. Il fallimento della rivolta porta a una nuova autonomia del giudizio di Primiero, ma, con la costituzione del Regno d'Italia napoleonico, in base al decreto vicereale n. 163 del 10 agosto 1810, la valle entrò a far parte del Dipartimento della Piave del Regno d'Italia napoleonico il primo ottobre 1810, insieme al cantone di Dobbiaco/Toblach e ai comuni di Cortina e Buchenstein, già appartenenti al Tirolo meridionale. Nel nuovo ordinamento istituzionale e territoriale essa costituiva un cantone, al quale facevano capo i comuni - tutti di terza classe - di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Sagon Mis, Mezzano, Imer, Canal San Bovo. Il cantone faceva riferimento a Feltre, sede di distretto guidato da un vice-prefetto. Capoluogo del dipartimento era invece Belluno, dove risiedeva il prefetto, massima autorità governativa locale. Nell'ottobre 1813, con la sconfitta di Napoleone, Primiero passò nuovamente sotto il governo tirolese; da quel momento le sorti della valle sono le stesse di tutto il Trentino, il quale, insieme al Tirolo, al Vorarlberg e a Salisburgo, è ceduto formalmente all'Austria il 19 giugno 1814. Il 4 luglio 1814 è pubblicato il proclama di annessione. Lo stato di fatto è ratificato il 9 giugno 1815 con l'articolo 93 dell'atto finale del Congresso di Vienna. La circolare di Trento n. 11135 del 4 novembre 1817, che dava istruzioni per l'organizzazione e l'amministrazione dei comuni del circolo di Trento, stabilì che dal primo gennaio 1818 fossero ricostituiti i comuni cessati in seguito alla concentrazione effettuata nel 1810 dal regno d'Italia napoleonico. L'ordinamento comunale austriaco, così come configurato al momento della sua entrata in vigore nel 1818, fu, successivamente, modificato da vari interventi legislativi e regolamentari. In valle di Primiero tornò in funzione il Giudizio distrettuale patrimoniale dei Welsberg, che diventa però governativo con il decreto aulico del 22 gennaio 1827.

La storia istituzionale e amministrativa di Primiero conosce altre tappe importanti nel 1850, quando fu posta alle dipendenze del Capitanato di Cavalese, che nomina un proprio commissario esposto in Primiero e nel 1855, quando viene istituita in valle una autonoma pretura che dura fino al 1868. Nel 1868, amministrazione politica e giudiziaria vengono nettamente separate mediante l'istituzione di un Giudizio distrettuale e di un Capitanato Distrettuale; il tutto mentre quel che resta dell'antico comune di valle è ridotto a gestione consortile della manutenzione di alcune strade e della fabbrica della chiesa arcipretale.

Il 25 maggio 1915, all'indomani dell'entrata in guerra dell'Italia, l'intera vallata fu occupata dall'esercito sabauda. Tutte le rappresentanze comunali della valle furono sciolte e i sindaci destituiti. Al loro posto furono eletti sindaci di fiducia dell'esercito occupante, che dovevano rispondere della loro attività al Commissario civile del distretto. Dopo la disfatta italiana di Caporetto, l'esercito austro-ungarico tornò ad occupare la valle tra il 7 e il 9 novembre 1917 e vi rimase fino al 4 novembre 1918. Dopo l'annessione al Regno d'Italia, in seguito alla pace di S. Germain siglata il 10 settembre 1919, l'ordinamento giuridico-amministrativo italiano sostituisce quello austro-ungarico il 13 gennaio 1923 con l'entrata in vigore della legge comunale italiana.

Con il regio decreto del 13 ottobre 1927, i comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Tonadico e Transacqua sono uniti in un unico comune denominato impropriamente e incautamente Primiero. Analoga forzata fusione subiscono i comuni di Imer e Mezzano il 15 dicembre 1927 con la formazione del nuovo comune di Mezzano-Imer. La situazione non muta quando il Trentino, tra l'autunno del 1943 e l'aprile 1945, è annesso all'Alpenvorland, la Zona di Operazioni Prealpi, sostanzialmente un'appendice del Reich tedesco. A un anno e mezzo dalla fine della seconda guerra mondiale, rispettivamente l'11 novembre 1946 e il 27 gennaio 1947, i comuni di Soprapieve e Sottopieve tornarono ad avere ciascuno vita propria.

Tappe significative dell'ordinamento comunale, di competenza della regione Trentino Alto Adige, furono le leggi regionali n° 5 del 6 aprile 1956 (elezioni) e n° 29 del 21 ottobre 1963 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa è stata rivista con l'approvazione della L.R. n° 1 del 4 gennaio 1993, che ha previsto, altresì, anche la stesura dello Statuto comunale, e, recentemente, con l'approvazione della L.R. n°7 del 22 dicembre 2004, che assegna al Comune nuove competenze e consente nuove opportunità in materia di iniziativa e partecipazione della popolazione, di pari opportunità dei generi e di gestione della funzione amministrativa.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Territorio, stemma, gonfalone, medaglione, fascia tricolore

1. Mezzano è collocato a 638 m.l.m e è situato sulla destra orografica del Cismon su un grande conoide alluvionale a metà strada fra il ponte di S. Silvestro, all'imbocco della valle di Primiero, e Fiera di Primiero. Il territorio del Comune di Mezzano ha un'estensione di 4.889 ettari e confina con i comuni di Imer, Canal San Bovo, Siror, Transacqua e Cesiomaggiore, comune della provincia di Belluno.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 7760 del 7 luglio 1989, sono stati approvati lo stemma e il gonfalone del Comune di Mezzano, proposti dal Consiglio comunale con provvedimento n. 30 del 18 maggio 1989 ed aventi le seguenti caratteristiche:

Stemma

Blasonatura: "Partito d'azzurro e d'argento. Nel primo, la caratteristica lontra del Primiero, d'argento; nel secondo, S. Giorgio, nella sua iconografia, appiedato, armato d'oro, ornato da un mantello fiammeggiante di rosso, trafiggente il dragone di verde crestato di rosso".

Corona: "Murale di Comune".

Ornamenti: "A destra, una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra, una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'argento e d'azzurro".

Gonfalone

"Drappo partito d'azzurro e di bianco, ornato e frangiato d'argento, terminante al ventame in tre pendoni, caricato dallo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accompagnato in capo dalla dicitura "Comune" e in punta "di Mezzano" disposta su due righe, ricamata in argento, pendente da un bilico.

Il bilico sarà unito all'asta, ricoperta da una guaina in velluto dai colori azzurro e bianco disposti a spirale, da un cordone a nappe, d'argento".

3. Il distintivo del Sindaco quale Ufficiale del Governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12.7.1984 n. 12/L.

Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Mezzano rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale.
2. Promuove il rispetto della vita, garantendo i diritti inviolabili della persona, senza discriminazione di razza, sesso, opinioni politica, fede religiosa. Promuove, inoltre, i diritti dei bambini, dei giovani e degli anziani, il diritto del cittadino a partecipare alla vita sociale, politica, lavorativa in condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, impegnandosi per il superamento delle situazioni di emarginazione.
3. Concorre alla tutela del cittadino, sostenendo le fasce meno abbienti nell'accesso ai servizi sanitari. Collabora per un servizio efficace di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori agli inabili e alle fasce sociali più deboli per favorire l'inserimento e la permanenza nel proprio ambiente.
4. Tutela la salvaguardia dell'ambiente, promuovendone la salubrità attraverso piani di difesa onde eliminare le cause d'inquinamento. Si impegna a salvaguardare un equilibrato assetto del territorio, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione attraverso piani regolatori e piani di tutela ambientale. Favorisce la soluzione del bisogno abitativo.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento e di protezione civile e altre iniziative volte a favorire la formazione di una moderna coscienza di salvaguardia del territorio.
6. Valorizza il patrimonio culturale linguistico, storico artistico, archeologico, nonché quello naturale e ne garantisce la conservazione.
7. Promuove il diritto allo studio ed alla formazione, la valorizzazione del lavoro, la partecipazione dell'iniziativa economica privata, alla realizzazione di obiettivi di interesse generale nel rispetto delle risorse ambientali. Inoltre, promuove la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione. Favorisce la funzione sociale delle cooperazioni a carattere di mutualità e sostiene le attività del volontariato e delle libere associazioni.
8. Indica le linee dello sviluppo economico del territorio, mirando ad una politica di difesa e incentivazione dell'occupazione.
9. Sostiene la cultura della pace, della solidarietà, dell'integrazione sociale e dell'accoglienza nel rispetto e valorizzazione delle diverse culture.
10. Riconosce il diritto di partecipazione dei cittadini, imposta la propria azione politica e amministrativa al principio della trasparenza, facilita l'uso dei servizi garantendone l'accessibilità a tutti.

11. Esercita le proprie funzioni, adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la comunità locale, assicurando razionalità, efficienza ed economicità alle proprie iniziative ed ai propri servizi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Autonomia della comunità locale

1. Il Comune è un ente autonomo, che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della provincia Autonoma di Trento.
4. Il Comune ha un proprio patrimonio.

Art. 4 - Funzioni

1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.
2. Il Comune, in aggiunta alle funzioni proprie, esercita le funzioni trasferite, delegate o subdelegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma al Comune.

Art. 5 - Comunità di valle

1. Il Comune, pur tutelando la propria identità territoriale, partecipa alla Comunità di valle di cui alla L.P. 16 giugno 2006 n. 3, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione.

Art. 6 - Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni.

Art. 7 - Pari opportunità

1. Il Comune si impegna a garantire la pari opportunità tra uomini e donne per offrire a entrambi i sessi le stesse possibilità di sviluppo, di crescita e di partecipazione attiva alla funzione amministrativa.

Art. 8 - Tutela e partecipazione delle minoranze politiche

1. È considerata minoranza politica la frazione consiliare non rappresentata in giunta comunale.

2. È garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze nelle commissioni comunali e nei comitati nella misura della loro rappresentanza in consiglio comunale e, dove non previsto diversamente, con almeno un membro per gruppo consiliare.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

CAPO I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 9 - Diritto e dovere di partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare attivamente e direttamente alla formazione delle scelte politiche del Comune.
2. Ogni cittadino ha il diritto-dovere di partecipazione all'attività dell'amministrazione comunale in rapporto alle sue capacità, competenze e conoscenze.
3. Sono titolari del diritto-dovere di partecipazione:
 - a) i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purché siano in possesso degli ulteriori requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede od operanti nel territorio del Comune.
4. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa ed eventualmente, ne motiva il non accoglimento.
5. Il Comune può prevedere particolari forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita amministrativa del Comune.
6. Il Comune con regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 10 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purché siano in possesso degli ulteriori requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, è data comunicazione motivata al proponente entro trenta giorni e rispettivamente novanta giorni, se di competenza del Consiglio comunale.

CAPO III - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 11 - Forme di consultazione popolare

1. Il Comune ammette forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.

2. In particolare, l'amministrazione può servirsi:

a) di consultazioni popolari;

b) di questionari;

c) di assemblee pubbliche, che potranno essere convocate, per questioni particolari, con un coinvolgimento territorialmente differenziato;

d) del Consiglio comunale informale, convocato prevalentemente per un'informazione e trattazione preventiva di questioni che rivestono importanza fondamentale per la vita amministrativa del Comune, quali ad esempio le principali scelte programmatiche. L'avviso di convocazione delle sedute informali deve contenere anche l'ordine del giorno;

e) del Consiglio comunale aperto alla popolazione con diritto di parola a tutti i presenti, per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.

3. Il Comune prevede la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche.

4. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quinto dei consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purché siano in possesso degli ulteriori requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

5. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 12 - Consulte, comitati e conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce e ne favorisce la costituzione, quali propri interlocutori istituzionali con poteri consultivi e di proposta, i Comitati Autonomamente istituiti in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi;

b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;

c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini per valorizzarne gli interessi e promuovere la loro partecipazione alla politica comunale.

3. Il Sindaco annualmente può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO IV – REFERENDUM

Art. 13 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, nonché confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 16/bis, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto dai due terzi dei consiglieri o, attraverso un comitato promotore composto di almeno cinque cittadini, dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.
3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purché siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate, se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 14 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

- e) allo Statuto comunale (con l'eccezione del referendum confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 16/bis) e al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e relative variazioni.

Art. 15 - Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.
5. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini

Art. 16 - Referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum consultivo e quello propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum consultivo e quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Articolo 16/bis

Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto.

TITOLO IV - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 17 - Organi

Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che rappresenta direttamente la comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio individuare e interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione a essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti dagli atti fondamentali e dai documenti programmatici.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Art. 19 - Elezione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati da legge regionale.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione dei soli atti urgenti.

Art. 20 - Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, con competenza esclusiva ed inderogabile.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, spetta al Consiglio comunale fissare i principi generali, gli indirizzi e atti fondamentali, secondo i quali l'amministrazione va gestita e controllare l'attività svolta e i risultati conseguiti per garantire la migliore efficienza,

produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali, onde garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione diretta del cittadino alla cosa pubblica.

3. Spettano inoltre al Consiglio comunale le seguenti competenze:

- conferimento di cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore della Comunità di Mezzano o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- conferimento di ogni tipo di onorificenza;
- approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito al punto precedente, qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
- nomina dei componenti di commissioni, comitati ed altri organi collegiali, in tutti i casi in cui una legge statale, regionale e provinciale ne attribuisca esplicitamente la competenza al Consiglio comunale, nonché nomina dei componenti di commissioni, nelle quali debba essere rappresentata di diritto la minoranza politica;
- costituzione di aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, con l'approvazione dei relativi Statuti e la nomina e revoca dei componenti dei relativi Consigli di amministrazione;
- adozione di convenzioni pubbliche per la gestione associata di servizi, approvazione del relativo Statuto e della relativa convenzione, sia che si tratti di consorzi o di altra forma associativa tra Comuni;
- istituzione di tributi, contributi e tasse, fissazione di criteri per la determinazione del loro ammontare, nonché determinazione della disciplina generale delle tariffe per l'uso di beni e servizi;
- individuazione dei presupposti e fissazione dei limiti e dei criteri per la classificazione degli alloggi e degli immobili in relazione al trattamento tributario;
- fissazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari ad associazioni;
- determinazione dei criteri per la locazione di terreni e fabbricati di proprietà comunale;

- deliberazione di passaggio di beni immobili, esistendone i presupposti, dal demanio pubblico al patrimonio comunale;
- apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
- adozione delle delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale (c.d. odonomastica);
- individuazione del difensore civico, mediante nomina o stipula di convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale;
- nomina del revisore dei conti (articolo 39 decreto della Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L);
- adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria nei casi di cui all'articolo 20, comma 2 decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L;
- promozione di forme di consultazione popolare ai sensi dell'articolo 75 decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L;
- approvazione degli atti di gara e dei contratti di servizio nel caso di esternalizzazione di servizi pubblici.

4. Il Consiglio comunale, inoltre, disciplina e regola tutte le materie ad esso affidate dalla legge.

5. Il Consiglio comunale con regolamento disciplina la convocazione del Consiglio comunale, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente Statuto. L'approvazione avviene con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Le deliberazioni di cui alle materie indicate dai commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali, a eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla loro approvazione. Nelle variazioni di bilancio non sono ricompresi i movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario.

Art. 21 - Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale, nonché le modalità di votazione, sono stabilite dal regolamento, di cui al comma 5 del precedente articolo, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco neo-eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.
3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.
4. Il Consiglio comunale è convocato:
 - a) in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
 - c) d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili e sia comunque possibile assicurare ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
6. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno, in via d'urgenza, ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
7. Ogni deliberazione o risoluzione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivano espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
8. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che, pur rimanendo in aula, non prendono parte alla votazione;

b) coloro che escono prima della votazione.

9. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

10. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, le stesse debbano essere segrete.

12. Il segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale, da cui risultano i membri presenti all'adunanza, le decisioni prese e l'esito delle votazioni. Su espressa richiesta da parte dei consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, presentandole in forma scritta o dettandole al segretario comunale.

13. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune e altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

Art. 22 - Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e, comunque, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. I consiglieri cessano dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuando a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

6. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

7. Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra causa, abbia interesse a una deliberazione, così come previsto dall'art. 14 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1° febbraio 2005 n.3/L), deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

8. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzioni.

9. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- a) dagli uffici del Comune e enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;

- b) dal segretario comunale copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e atti ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge o dal regolamento.

10. Ai consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura fissata dalla Giunta regionale.

Art. 23 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo, comunque, non superiore a un anno.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

4. Il Consiglio comunale fissa la misura delle indennità da corrispondere al Consigliere delegato in relazione all'incarico affidato e alla durata dello stesso.

Art. 24 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 25 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze, favorendo la pari opportunità dei generi.

3. I componenti delle Commissioni, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale può nominare commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al Consiglio. Della commissione possono essere chiamati a far parte anche membri esterni al Consiglio comunale che siano esponenti delle categorie sociali ed economiche interessate alle problematiche dei lavori della commissione, o che siano dotati di particolari competenze nella materia dei lavori.

Art. 26 - Commissione Statuto e regolamenti

1. La commissione Statuto e regolamenti è istituita dal Consiglio comunale con funzione consultiva, per l'esame delle proposte di approvazione, aggiornamento, modifica e integrazione dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2. La commissione è nominata nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella di insediamento della nuova Amministrazione comunale.
3. Il numero di componenti è determinato in tale seduta, in modo da garantire la rappresentanza di almeno un membro per gruppo consiliare.
4. L'elezione dei rappresentanti dei gruppi viene effettuata dal Consiglio comunale in forma palese. Nella delibera di nomina della commissione può essere previsto che la stessa abbia facoltà di avvalersi di esperti esterni senza diritto di voto.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira il programma del Sindaco discusso e approvato dal Consiglio comunale.
2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, al segretario comunale e ad altri funzionari.

Art. 28 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 3 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, tenuto conto della normativa vigente in materia di pari opportunità. Il Sindaco, se lo ritiene opportuno, è autorizzato a prevedere un numero di Assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
2. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 3 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco all'interno del Consiglio comunale, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo e dai commi successivi.
3. Il Sindaco può nominare fino a due assessori, entro il numero complessivo stabilito

dal primo comma, cittadini prescelti al di fuori dei consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 29 - Attribuzioni

1. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art. 26 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L, spetta, in particolare, a questa deliberare:

- a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili del Comune e l'affidamento dei relativi lavori nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;
- b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
- c) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto, nel rispetto dei limiti contenuti nei piani e nei programmi deliberati dal Consiglio comunale;
- d) le locazioni attive e passive;
- e) i contratti mobiliari, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
- f) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari previste dall'art. 7 della LR 31.7.1993, n. 13, le indennità ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
- g) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi, nonché la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;
- h) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;

i) l'espressione dei pareri a enti ed organi esterni al Comune che la legge non attribuisca alla competenza del Consiglio o che lo Statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco o del segretario comunale.

2. La Giunta comunale, inoltre, esercita tutte le funzioni a essa affidate dalla legge.

3. Senza apposita nuova determinazione del Consiglio, la Giunta non può deliberare su piani, progetti, appalti, incarichi o quant'altro sia stato oggetto di delibere di indirizzo per l'attività della Giunta, approvate dal Consiglio comunale in mandati precedenti, fatte salve quelle che abbiano già prodotto effetti giuridici.

Art. 30 - Norme generali di funzionamento

1. La Giunta comunale esercita in forma collegiale le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno. È presieduta dallo stesso o, in sua mancanza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore più anziano d'età.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti in forma palese, se la maggioranza dei presenti componenti la Giunta non richiede lo scrutinio segreto.

5. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipano alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Possono essere destinatari delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6. Alle adunanze della Giunta partecipa il segretario comunale e possono essere invitati, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune e altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

7. I verbali di deliberazione della Giunta comunale vengono dalla stessa approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva, e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data della seduta cui si riferiscono. Una volta approvati, essi sono consultabili dai

soggetti legittimati all'accesso, nei casi ed alle condizioni stabiliti per l'accesso agli altri atti amministrativi del Comune.

Art. 31 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 32 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Le dimissioni dall'ufficio di assessore sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza.

2. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

3. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 33 - Consigliere delegato

1. La Giunta può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

4. La Giunta fissa la misura delle indennità da corrispondere al Consigliere delegato in relazione alla materia delegata e alla durata della delega, nel rispetto dei criteri approvati dal Consiglio comunale.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 34 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e

il benessere dei cittadini che la compongono. È l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Nomina, convoca e presiede la Giunta comunale, ne esprime l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

3. Qualora non sia previsto il Presidente del Consiglio comunale, del quale assume le funzioni, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario comunale.

5. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 35 - Attribuzioni

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

2. Spetta inoltre al Sindaco:

a) presentare al Consiglio comunale le linee generali dell'azione amministrativa del Comune e riferire annualmente sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani, promuove l'attività della Giunta in attuazione degli indirizzi discussi ed approvati dal Consiglio, coordinando l'attività degli assessori;

b) distribuire tra gli assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l'assessore a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente a esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;

c) indirizzare agli assessori e al segretario comunale le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi approvati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

e) richiedere, tenendo conto dei programmi approvati dal Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;

- f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- g) stipulare, in rappresentanza del Comune, i contratti;
- h) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco dalla legge nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale, dandone comunicazione allo stesso;
- i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le dichiarazioni di agibilità e abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo Statuto non attribuisca alla competenza del segretario comunale o di altri funzionari;
- l) rilasciare attestati di notorietà pubblica.

3. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli assessori o al segretario comunale o a altri funzionari, definendo le modalità per l'esercizio delle deleghe e i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area e ai settori di attività compresi nella delega.

4. Le deleghe conferite agli assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e, comunque, entro quindici giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e con gli stessi termini.

Art. 36 - Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore o un consigliere ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente Statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.

4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi e/o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia Autonoma e altri enti pubblici o privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.

5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle

amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 37 - Il Vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco nominato dal Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore presente più anziano d'età.

Art. 38 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta, se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e è nominato un commissario.

TITOLO V – GARANZIE

CAPO I - OPPOSIZIONI E RICORSI

Art. 39 - Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

2. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c);
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso, qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto del ricorso, qualora il medesimo abbia a oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia a oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

3. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

4. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 40 - Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente e imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 41 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi, nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 42 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere a esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 43 - Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 45 e 46 del presente Statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi

all'esercizio delle funzioni, di cui al comma 1 alla competenza e alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 44 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 43 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 43 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta comunale, prima dell'inizio dell'esercizio, approva l'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio annuale e pluriennale e della relativa relazione previsionale e programmatica approvati dal Consiglio comunale, con cui vengono determinate le competenze affidate alla Giunta stessa, al Sindaco e ai vari responsabili dei servizi e dei procedimenti in esso individuati. Individua i responsabili ai servizi, ai quali sono attribuite le modalità di gestione indicate nell'atto di indirizzo. Assegna ai responsabili dei servizi i compiti, le risorse e gli interventi, fissandone gli obiettivi di gestione.

Art. 45 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale a esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge e non indicato diversamente nell'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio annuale e pluriennale di cui all'articolo 44 comma 4, è, inoltre, attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;

d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale a esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati a Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata e i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace e efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 46 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, qualora non indicato diversamente nell'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio annuale e pluriennale di cui all'articolo 44 comma 4:

- a) adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro 25.000,00;
- b) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza nei limiti del P.E.G.;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne nei limiti del P.E.G.;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale a essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono, comunque, l'efficace e efficiente svolgimento del procedimento, sino

all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 47 - Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 43 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire a altri dipendenti dell'Amministrazione comunale le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) su richiesta del Sindaco può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 48 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 49 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITÀ

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 50 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 51 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 52 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, nel loro testo integrale, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 53 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato, ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 54 - I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni, nonché regolamenti indipendenti:
 - a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza;
 - b) sulle materie non regolate dalla legge.
2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto.
3. Il regolamento viene approvato dal consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata sull'albo pretorio per il periodo prescritto e entra in vigore alla data in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva.
4. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 55 – Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti e/o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili e urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri.
4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento sulla base dei principi contenuti nella LR 31.7.1993, n. 13, e negli artt. 74 e 76 del DPR n. 1.2.2005 n. 3/L.

Art. 56 - Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, si applicano i termini stabiliti dalla normativa vigente.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita, salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 58 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 59 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;

c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi a un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 60 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale e economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 61 - Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato e, eventualmente, ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 62 - Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria a esso rimessi dall'ordinamento vigente e in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione e il rendiconto della gestione non possono essere

approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 63 - Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza e economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta e economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili, ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo, di cui al presente articolo.

Art. 64 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 65 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 66 - Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del Comune, con il compito della sorveglianza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'amministrazione.

2. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto e in particolare ha:

- a) una funzione di controllo interno;
- b) una funzione di collaborazione;
- c) una funzione propositiva nei confronti del consiglio comunale;
- d) una funzione consultiva.

Provvede inoltre a tutte le incombenze previste dalla normativa di settore.

3. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

4. Per svolgere le sue funzioni il revisore dei conti può in ogni momento accedere a tutti gli atti e documenti del comune, con la collaborazione degli Uffici del Comune.

5. Il revisore dei conti può, comunque, partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 67 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza e efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti, cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 68 - Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e, comunque, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono e non hanno effetto retroattivo.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 70 - Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua a applicarsi la disciplina previgente.

Art. 71 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche, di cui alle preleggi del Codice civile.